

**Ordinanza
sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione
(OLOGA)**

172.010.1

del 25 novembre 1998 (Stato 13 febbraio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24, 43 e 47 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹ (LOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1 Dibattiti

(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)

¹ Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

² Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

³ Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

⁴ Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1-3 LOGA.

⁵ Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.

Art. 2 Pianificazione degli affari

(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA)

¹ La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

² Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

RU 1999 1258

¹ RS 172.010

Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni

(art. 14, 15, 17 LOGA)

¹ Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

² Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.

³ Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.

⁴ Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.

⁵ I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.

Art. 4 Consultazione degli uffici

¹ Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeresate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.

² Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.

³ Sono considerate cointeresate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Art. 5 Procedura di corapporto

(art. 15 e 33 LOGA)

¹ La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.

² Il dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta definitiva per la procedura di corapporto.

Capitolo 2: L'Amministrazione

Sezione 1: L'Amministrazione federale

Art. 6 Composizione (art. 2 cpv. 1-3 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale si compone delle seguenti unità amministrative:

- a. i dipartimenti e la Cancelleria federale;
- b. le segreterie generali;
- c. i gruppi;
- d. gli uffici, nonché le loro ulteriori suddivisioni;
- e. le commissioni di autorità (senza le commissioni di ricorso secondo gli articoli 71a-71d della legge federale sulla procedura amministrativa², rispettivamente l'ordinanza del 3 febbraio 1993³ concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato), nonché altre unità amministrativamente aggregate;
- f. gli istituti e le aziende autonomi;

² Sono equiparate a queste unità quelle con altre designazioni ma con le stesse funzioni.

³ Le unità amministrative secondo il capoverso 1 (senza le suddivisioni interne degli uffici) sono elencate nell'allegato.

⁴ Le unità amministrative secondo il capoverso 1 lettere a-d costituiscono l'Amministrazione federale centrale; quelle secondo il capoverso 1 lettere e e f, l'Amministrazione federale decentralizzata.

Art. 7 L'Amministrazione federale centrale (art. 2, 43 e 44 LOGA)

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale adempiono i compiti necessari per le funzioni governative. Assicurano la coerenza e la continuità dell'attività amministrativa. Dipendono dalle istruzioni del dipartimento e gli sono subordinate.

² Gli uffici sono direttamente subordinati al dipartimento. Possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

³ Per le unità gestite con mandato di prestazioni e budget globale (unità GEMAP), il Consiglio federale decide il mandato di prestazioni pluriennale dopo aver sentito le competenti commissioni del Parlamento (art. 33).

² RS 172.021

³ RS 173.31

Art. 8 L'Amministrazione federale decentralizzata

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono aggregate alla Cancelleria federale o al dipartimento che ha il più stretto legame con il loro campo di attività.

² Di massima, le unità aggregate amministrativamente sono equiparate, per quanto concerne la gestione delle risorse, all'Amministrazione federale centrale; non sotto-stanno a istruzioni nell'adempimento dei loro compiti.

³ Di massima, gli istituti e le aziende autonomi hanno una propria personalità giuridica e propri organi e costituiscono un'entità contabile distinta.

Sezione 2: Partecipazione di terzi a compiti amministrativi

(art. 2 cpv. 4 LOGA)

Art. 9 Prerogative sovrane

Per la delega di prerogative sovrane a terzi è necessaria una base legale formale.

Art. 10 Altri compiti amministrativi

¹ Nel quadro delle loro competenze, le unità amministrative possono incaricare terzi della fabbricazione o della fornitura di prodotti o della fornitura di prestazioni di servizio, nella misura necessaria per l'adempimento dei loro compiti legali.

² Per il resto, la partecipazione di terzi a compiti amministrativi necessita di una speciale base giuridica.

Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione**Sezione 1: Principi****Art. 11** Principi dell'attività amministrativa

(art. 3 LOGA)

L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:

- a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
- b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza;
- c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.

Art. 12 Principi della direzione dell'Amministrazione

(art. 8, 35, 36 LOGA)

¹ A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

- a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;
- b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;
- c. adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni;
- d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;
- e. promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento;
- f. garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

² Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.

Art. 13 Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale

(art. 47 cpv. 1 LOGA)

¹ La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.

² Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

³ Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2: Collaborazione**Art. 14** Collaborazione tra le unità amministrative

¹ Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

² Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

³ Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15 Partecipazione di unità amministrative cointeressate

¹ Nella misura in cui non sia prescritta una consultazione degli uffici, per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.

² La partecipazione è effettuata sotto forma di audizione, a meno che una corrispondente base giuridica preveda l'approvazione. Di massima l'audizione è effettuata per scritto.

³ Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.

Art. 16 Conferenza dei segretari generali

(art. 53 LOGA)

¹ La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

² Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

Sezione 3: Pianificazione e supervisione**Art. 17** Pianificazione

(art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA)

¹ Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

² Le pianificazioni del Consiglio federale constano di:

- a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie previste dalla legge federale sulle finanze della Confederazione⁴ e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 1990⁵;
- b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;
- c. se necessario, ulteriori pianificazioni.

³ Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

⁴ RS 611.0

⁵ RS 611.01

⁴ La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a. L'Amministrazione federale delle finanze prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

⁵ Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.

Art. 18 Linee direttive della politica di Governo
(art. 45^{bis} LRC⁶)

¹ Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l'attività governativa nella legislatura.

² Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

³ Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.

Art. 19 Obiettivi annui del Consiglio federale
(art. 51 LOGA)

¹ Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

² Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l'articolo 45 della legge sui rapporti fra i Consigli⁷ (LRC).

Art. 20 Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 51 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

² Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC⁸.

Art. 21 Supervisione

¹ La supervisione (*controlling*) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

² Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

⁶ RS 171.11

⁷ RS 171.11

⁸ RS 171.11

³ I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.

Art. 22 Documentazione dell'attività amministrativa

¹ Le unità amministrative documentano le loro attività con una sistematica gestione degli atti. Prendono i provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici necessari per una regolare costituzione e gestione degli atti.

² L'Archivio federale coordina e controlla la gestione degli atti e assiste le unità amministrative.

³ L'Ufficio federale dell'informatica coordina e sostiene l'impiego di mezzi informatici per la gestione degli atti, segnatamente nel campo della burocratica.

⁴ Per il resto si applica la legislazione federale sull'archiviazione.

Sezione 4: Informazione e comunicazione

(art. 10, 11, 34, 40 e 54 LOGA)

Art. 23

¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24 Vigilanza sull'Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA)

¹ Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

² La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.

³ La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.

Art. 25 Controllo

(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)

¹ Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:

- a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate;
- b. all'esame periodico di particolari settori.

² I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

Art. 26 Controllo da parte del Consiglio federale

(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)

¹ Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale, il presidente della Confederazione e il cancelliere della Confederazione sono assistiti, soprattutto nell'ambito interdepartimentale, dal Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale (CCF).

² I mandati al CCF di procedere a inchieste vengono conferiti dal Consiglio federale su proposta della Cancelleria federale.

³ Il presidente della Confederazione può incaricare il CCF di procedere a chiarificazioni urgenti, di moto proprio o su domanda dei dipartimenti o della Cancelleria federale.

Art. 27 Controllo dei compiti della Confederazione

(art. 5 LOGA)

¹ Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

² Per il controllo dei compiti essenziali della Confederazione, la Cancelleria federale sottopone un programma per approvazione al Consiglio federale in base alle proposte dei dipartimenti. Sui risultati del controllo fa un rapporto riassuntivo al Consiglio federale.

³ Il CCF sviluppa la procedura per il controllo dei compiti della Confederazione e gestisce l'inventario dei controlli in base alle indicazioni dei dipartimenti, della Cancelleria federale e degli uffici.

⁴ Il CCF procede a controlli di compiti federali interdipartimentali, in collaborazione con le unità amministrative, sempreché, a norma di legge, non sia competente un altro servizio.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione

Art. 28 Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)

Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:

- a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici;
- c. l'attribuzione delle unità dell'Amministrazione decentralizzata, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

Art. 29 Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

- a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;
- c. la procura a firmare.

² Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

³ I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Art. 30 Istruzioni e documenti ausiliari

¹ Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell'Amministrazione.

² Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:

- a. la preparazione degli affari del Consiglio federale;
- b. il regolamento interno della Conferenza dei segretari generali;

- c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;
- d. l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione;
- e. i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato;
- f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell'ordinanza del 17 giugno 1991⁹ sulla procedura di consultazione;
- g. l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica;
- h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell'Amministrazione;
- i. la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale;
- j. l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative;
- k. l'obbligo di gestione degli atti;
- l. le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA;
- m. il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

Sezione 2:

Autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale¹⁰

Art. 31

¹ Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale¹¹ a compiere atti per conto di uno Stato estero.

² Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

³ Tutte le decisioni vanno comunicate alla Cancelleria federale, al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.

⁹ RS 172.062

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 311.0

Sezione 3: Emanazione di ordinanze sulle tasse da parte dei dipartimenti

Art. 32

I dipartimenti sono autorizzati a emanare, nel loro ambito, ordinanze di disciplinamento delle tasse. Seguono le istruzioni del Consiglio federale del 19 marzo 1984¹² per le disposizioni di disciplinamento delle tasse.

Sezione 4: Gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) (art. 44 LOGA)

Art. 33

¹ Per le unità GEMAP secondo l'articolo 7 capoverso 3 si applicano le seguenti condizioni quadro minime:

- a. in base al mandato di prestazioni del Consiglio federale, i dipartimenti concludono con ogni unità GEMAP una convenzione annuale sulle prestazioni. Se soltanto una parte di un ufficio è retta secondo i principi GEMAP, il dipartimento può delegare all'ufficio la conclusione della convenzione; in merito è fatta salva l'approvazione del dipartimento;
- b. le unità GEMAP stendono una relazione annua;
- c. le unità GEMAP tengono un conto dei costi e delle prestazioni, definiscono prodotti e gruppi di prodotti nonché indicatori delle prestazioni.

² Il Consiglio federale determina nel mandato di prestazioni se le prestazioni a favore di altre unità amministrative sono conteggiate pro forma o effettivamente.

³ Le unità GEMAP possono concludere speciali accordi tra di loro o con altre unità amministrative. Le controversie risultanti da questi accordi vengono appianate dal dipartimento responsabile della questione dopo aver sentito gli altri dipartimenti interessati. È fatta salva la decisione del Consiglio federale.

⁴ Queste disposizioni vengono riesaminate al più tardi in base al rapporto di valutazione secondo l'articolo 65 LOGA.

Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione

Art. 34

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971¹³ che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

¹² FF 1984 I 1136

¹³ [RU 1971 1053]

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 35

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

² Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale¹⁴.

¹⁴ RS 172.210.10, in vigore dal 1° giu. 1999.

*Allegato*¹⁵
(art. 6 cpv. 3)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

L'Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

A. Cancelleria federale:

Bundeskanzlei:

Chancellerie fédérale:

Chanzlia federala:

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Nessun ufficio

Servizio di controllo amministrativo del Consiglio federale

Verwaltungskontrolle des Bundesrates

Service de contrôle administratif du Conseil fédéral

Controlla amministrativa dal cussegl federal

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Incaricato federale della protezione dei dati

Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter

Préposé fédéral à la protection des données

Incumbensà federal per la protecziun da datas

Servizi del Parlamento

Parlamentsdienste

Services du Parlement

Servetschs da parlament

¹⁵ Aggiornato giusta l'art. 17 cpv. 4 dell'O del 14 giu. 1999 (RS **172.216.1**), il n. 2 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS **172.217.1**), il n. II 5 dell'all. all'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS **172.213.1**), l'art. 18 cpv. 3 dell'O del 13 dic. 1999 sull'organizzazione del DDPS (RS **172.214.1**), l'art. 19 dell'O del 23 feb. 2000 sulla meteorologia e la climatologia (RS **429.11**), il n. II dell'O del 28 giu. 2000 (RU **2000** 1849), l'art. 19 n. 3 dell'O del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS **172.212.1**), l'art. 13 dell'O del 25 ott. 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RS **194.11**), l'art. 12 cpv. 2 dell'O del 4 dic. 2000 sul servizio informazioni (RS **510.291**), il n. II dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2001** 265) e l'art. 33 n. 1 dell'O del 11 dic. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° feb. 2001 (RS **172.215.1**).

B. Dipartimenti:
Departemente:
Départements:
Departaments:

Dipartimento federale degli affari esteri
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Département fédéral des affaires étrangères
Departaments federal dals affars exteriurs

1. *Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general
Segreteria di Stato
Staatssekretariat
Secrétariat d'Etat
Secretariat da stadi
Direzione politica
Politische Direktion
Direction politique
Direcziun politica
Direzione del diritto internazionale pubblico
Direktion für Völkerrecht
Direction du droit international public
Direcziun per dretg internaziunal public
Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
Direction du développement et de la coopération
Direcziun per svilup e cooperaziun

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Presenza Svizzera
Präsenz Schweiz
Présence Suisse
Preschientscha Svizra

Dipartimento federale dell'interno
Eidgenössisches Departement des Innern
Département fédéral de l'intérieur
Departament federal da l'intern

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

Uffizi federal per l'equalità tranter dunna ed um

Ufficio federale della cultura

Bundesamt für Kultur

Office fédéral de la culture

Uffizi federal da cultura

Archivio federale

Schweizerisches Bundesarchiv

Archives fédérales

Archiv federal

Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)

Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchiweiz)

Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)

Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra)

Ufficio federale della sanità pubblica

Bundesamt für Gesundheit

Office fédéral de la santé publique

Uffizi federal da sanità

Ufficio federale di statistica

Bundesamt für Statistik

Office fédéral de la statistique

Uffizi federal da statistica

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Bundesamt für Sozialversicherung

Office fédéral des assurances sociales

Uffizi federal d'assicuranças socialas

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Bundesamt für Militärversicherung

Office fédéral de l'assurance militaire

Uffizi federal d'assicuranza militara

Aggruppamento per la scienza e la ricerca
 Gruppe für Wissenschaft und Forschung
 Groupement de la science et de la recherche
 Gruppa per scienza e perscrutaziun

Segreteria di Stato
 Staatssekretariat
 Secrétariat d'Etat
 Secretariat da stadi

Ufficio federale dell'educazione e della scienza
 Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
 Office fédéral de l'éducation et de la science
 Uffizi federal per furmaziun e scienza

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Politecnici federali Eidgenössische
 Technische Hochschulen
 Ecoles polytechniques fédérales
 Scolas politecnicas federalas

Consiglio dei politecnici federali
 Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
 Conseil des écoles polytechniques fédérales
 Cussegl da las scolas politecnicas federalas

Istituto Paul Scherrer
 Paul Scherrer Institut
 Institut Paul Scherrer
 Institut Paul Scherrer

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
 Institut federal per la perscrutaziun da gnaud, naiv e cuntrada

Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
 Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches
 Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun

Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz

Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
 Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Departament federal da giustia e polizia

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Ufficio federale di giustizia
Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Uffizi federal da giustia

Ufficio federale di polizia
Bundesamt für Polizei
Office fédéral de la police
Uffizi federal da polizia

Ufficio federale degli stranieri
Bundesamt für Ausländerfragen
Office fédéral des étrangers
Uffizi federal per esters

Ufficio federale delle assicurazioni private
Bundesamt für Privatversicherungen
Office fédéral des assurances privées
Uffizi federal d'assicuranzas privatas

Ufficio federale di metrologia e d'accreditamento
Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung
Office fédéral de métrologie et d'accréditation
Uffizi federal da metrologia e d'accreditaziun

Ufficio federale dei rifugiati
Bundesamt für Flüchtlinge
Office fédéral des réfugiés
Uffizi federal per fugitivs

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Ministero pubblico della Confederazione
Bundesanwaltschaft
Ministère public de la Confédération
Procura publica federala

Istituto svizzero di diritto comparato
Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung
Institut suisse de droit comparé
Institut svizzer da dretg cumparativ

Istituto federale della proprietà intellettuale
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle
Institut federal da proprietad intellectuala

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport****Département fédéral de la défense, de la protection de la population****et des sports****Departament federal da defensium, protecziun da la populaziun e sport***1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Ufficio federale di topografia

Bundesamt für Landestopographie

Office fédéral de la topographie

Uffizi federal da topografia

Ufficio dell'uditore in capo

Oberauditorat

Office de l'auditeur en chef

Auditorat superiur

Ufficio federale dello sport

Bundesamt für Sport

Office fédéral du sport

Uffizi federal da sport

Ufficio federale della protezione civile

Bundesamt für Zivilschutz

Office fédéral de la protection civile

Uffizi federal da protecziun civila

Stato maggiore generale

Generalstab

Etat-major général

Stab general

Gruppo del personale dell'esercito di stato maggiore generale

Untergruppe Personelles der Armee des Generalstabes

Groupe du personnel de l'armée de l'état-major général

Gruppa dal persunal da l'armada dal stab general

Servizio informazioni militare di Stato maggiore generale

Militärischer Nachrichtendienst des Generalstabes

Renseignement militaire de l'état-major général

Servetsch d'infurmaziun militar dal stab general

Gruppo operazioni di Stato maggiore generale

Untergruppe Operationen des Generalstabes

Groupe des opérations de l'état-major général

Gruppa d'operaziuns dal stab general

Gruppo della logistica di Stato maggiore generale
Untergruppe Logistik des Generalstabes
Groupe de la logistique de l'état-major général
Gruppa da logistica dal stab general

Gruppo della pianificazione di Stato maggiore generale
Untergruppe Planung des Generalstabes
Groupe de la planification de l'état-major général
Gruppa da planisaziun dal stab general

Gruppo dell'aiuto alla condotta di Stato maggiore generale
Untergruppe Führungsunterstützung des Generalstabes
Groupe de l'aide au commandement de l'état-major général
Gruppa d'agid al comando dal stab general

Gruppo della sanità di Stato maggiore generale
Untergruppe Sanität des Generalstabes
Groupe des affaires sanitaires de l'état-major général
Gruppa da sanidad dal stab general

Gruppo della dottrina e dell'istruzione operativa
Untergruppe Doktrin und Operative Schulung
Groupe de la doctrine et de l'instruction opérative
Gruppa da dottrina e d'instrucziun operativa

Gruppo promovimento della pace e cooperazione per la sicurezza
Untergruppe Friedensförderung und Sicherheitskooperation des
Generalstabes
Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de
sécurité
Gruppa da promoziun da la pasch e cooperaziun da segirezza dal stab
general

Forze terrestri

Heer

Forces terrestres

Truppas terrestras

Gruppo della condotta dell'istruzione delle Forze terrestri
Untergruppe Ausbildungsführung des Heeres
Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres
Gruppa da direcziun da l'instrucziun da truppas terrestras

Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri
Bundesamt für Betriebe des Heeres
Office fédéral des exploitations des Forces terrestres
Uffizi federal per manaschis da truppas terrestras

Comando del Corpo della guardia delle fortificazioni
Kommando Festungswachtkorps
Commandement du Corps des gardes-fortifications
Comando dal corp da guardiafortezzas

Gruppo del personale insegnante delle Forze terrestri
 Untergruppe Lehrpersonal des Heeres
 Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres
 Gruppa dal personal d'instrucziun da truppas terrestras
 Comando del Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna
 Kommando Armee-Ausbildungszentrum Luzern
 Commandement du Centre d'instruction de l'armée à Lucerne
 Commando dal center d'instrucziun da l'armada a Lucerna

Ufficio federale delle truppe da combattimento
 Bundesamt für Kampftruppen
 Office fédéral des armes de combat
 Uffizi federal da las truppas da cumbat

Ufficio federale delle truppe di supporto
 Bundesamt für Unterstützungstruppen
 Office fédéral des armes et des services d'appui
 Uffizi federal da truppas da sustegn

Ufficio federale delle truppe della logistica
 Bundesamt für Logistiktruppen
 Office fédéral des armes et des services de la logistique
 Uffizi federal da truppas da logistica

Forze aeree

Luftwaffe

Forces aériennes

Aviatica militare

Gruppo operazioni delle Forze aeree
 Untergruppe Operationen der Luftwaffe
 Groupe des opérations des Forces aériennes
 Gruppa d'operaziun d'aviatica militare

Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree
 Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe
 Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes
 Uffizi federal per l'instrucziun d'aviatica militare

Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree
 Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe
 Office fédéral des exploitations des Forces aériennes
 Uffizi federal per manaschis d'aviatica militare

Aggruppamento dell'armamento

Gruppe Rüstung

Groupement de l'armement

Gruppa d'armament

Amministrazione centrale dell'aggruppamento dell'armamento
 Zentralverwaltung der Gruppe Rüstung
 Administration centrale du groupement de l'armement
 Administraziun centrala da la gruppa d'armament

Ufficio federale dell'aeronautica militare e dei sistemi di condotta
Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme
Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement
Uffizi federal per systems d'aviatica militar e da commando
Ufficio federale dei sistemi d'arma e delle munizioni
Bundesamt für Waffensysteme und Munition
Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions
Uffizi federal per systems d'armas e muniziun
Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni
Bundesamt für Armeematerial und Bauten
Office fédéral du matériel d'armée et des constructions
Uffizi federal per material d'armada ed edifizis

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Nessuna

Eidgenössisches Finanzdepartement
Département fédéral des finances
Dipartimento federale delle finanze
Departament federal da finanzas

1. Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale
Generalsekretariat
Secrétariat général
Secretariat general

Amministrazione federale delle finanze
Eidgenössische Finanzverwaltung
Administration fédérale des finances
Administraziun federala da finanzas

Ufficio federale del personale
Eidgenössisches Personalamt
Office fédéral du personnel
Uffizi federal dal persunal

Cassa federale d'assicurazione
Eidgenössische Versicherungskasse
Caisse fédérale d'assurance
Cassa federala d'assicuranza

Amministrazione federale delle contribuzioni
Eidgenössische Steuerverwaltung
Administration fédérale des contributions
Administraziun federala da taglia

Amministrazione federale delle dogane
Eidgenössische Zollverwaltung
Administration fédérale des douanes
Administraziun federala da duana

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication
Uffizi federal da l'informatica e dalla telecommunicaziun

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Bundesamt für Bauten und Logistik
Office fédéral des constructions et de la logistique
Uffizi federal per edifizis e logistica

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Regia federale degli alcool
Régie fédérale des alcools
Eidgenössische Alkoholverwaltung
Administraziun federala d'alcohol

Controllo federale delle finanze
Contrôle fédéral des finances
Eidgenössische Finanzkontrolle
Controlla federala da finanzas

Commissione federale delle banche
Commission fédérale des banques
Eidgenössische Bankenkommision
Cumissiun federala da bancas

Dipartimento federale dell'economia
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
Département fédéral de l'économie
Departament federal d'economia

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Sorveglianza dei prezzi

Preisüberwachung

Surveillance des prix

Surveglianza da pretschs

Segretariato di Stato dell'economia

Staatssekretariat für Wirtschaft

Secrétariat d'Etat à l'économie

Secretariat da stadi per l'economia

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia

Ufficio federale dell'agricoltura

Bundesamt für Landwirtschaft

Office fédéral de l'agriculture

Uffizi federal d'agricultura

Ufficio federale di veterinaria

Bundesamt für Veterinärwesen

Office vétérinaire fédéral

Uffizi federal per veterinaria

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays

Uffizi federal per il provediment economic dal pajais

Ufficio federale delle abitazioni

Bundesamt für Wohnungswesen

Office fédéral du logement

Uffizi federal d'abitaziuns

2. Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:

Commissione della concorrenza

Wettbewerbskommission

Commission de la concurrence

Cummissiun da concorrenza

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni**Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation****Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication****Departament federal per ambient, traffic, energia e comunicaziun***1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

Segreteria generale

Generalsekretariat

Secrétariat général

Secretariat general

Ufficio federale dei trasporti

Bundesamt für Verkehr

Office fédéral des transports

Uffizi federal da traffic

Ufficio federale dell'aviazione civile

Bundesamt für Zivilluftfahrt

Office fédéral de l'aviation civile

Uffizi federal d'aviatica civila

Ufficio federale delle acque e della geologia

Bundesamt für Wasser und Geologie

Office fédéral des eaux et de la géologie

Uffizi federal per aua e geologia

Ufficio federale dell'energia

Bundesamt für Energie

Office fédéral de l'énergie

Uffizi federal d'energia

Ufficio federale delle strade

Bundesamt für Strassen

Office fédéral des routes

Uffizi federal da vias

Ufficio federale delle comunicazioni

Bundesamt für Kommunikation

Office fédéral de la communication

Uffizi federal da comunicaziun

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

Uffizi federal d'ambient, guaud e cuntrada

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Bundesamt für Raumentwicklung

Office fédéral du développement territorial

Uffizi federal da svilup dal territori

2. *Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata:*

Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d'inchiesta sugli infortuni ferroviari

Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen

Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation et Bureau d'enquête sur les accidents ferroviaires

Biro per examinar accidents d'aviun e biro per examinar accidents da viafier

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen

Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision

Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun

Commissione federale sugli infortuni aeronautici

Eidgenössische Flugunfallkommission

Commission fédérale sur les accidents d'aviation

Cumissiu federala davart accidents d'aviun

Commissione federale delle comunicazioni

Eidgenössische Kommunikationskommission

Commission fédérale de la communication

Cumissiu federala da communicaziun

Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria

Schiedskommission im Eisenbahnverkehr

Commission d'arbitrage dans le domaine des chemins de fer

Cumissiu da cumpromiss per il traffic da viafer